

Roma, 19/05/2020

PROT. N. 52/DV/rs

Ai Presidenti AIC Convenzionate

Alle Società di Servizi Convenzionate

Ai Professionisti Convenzionati

e p.c. Agli Incaricati CAF

**Circolare n. 52/2020**

**LORO SEDI**

**Oggetto: Normativa Nuova IMU 2020**

Carissimi,

**Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU che accorpa la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali e definendo con più precisione dettagli legati al calcolo dell'imposta.**

**Nella nuova IMU sono invariati i moltiplicatori.**

**Sono state riviste le aliquote base che diventano uguali alla somma delle aliquote base IMU +TASI.**

Le scadenze restano il 16 Giugno e il 16 Dicembre. In particolare per il 2020 sono martedì 16 Giugno e mercoledì 16 Dicembre.

**Solo per il 2020 l'acconto dovrà essere uguale al 50% di quanto versato in totale nel 2019 per IMU + TASI. Quindi per calcolare l'acconto di giugno non bisognerà aggiornare le aliquote all'interno del portale, si dovranno lasciare le aliquote utilizzate nell'anno 2019 (cioè quelle già presenti). Per il saldo di Dicembre bisognerà aspettare le delibere comunali che avverranno entro la fine di Ottobre 2020 e successivamente aggiornare le tabelle aliquote.**

**Es. Nel 2019 il contribuente in base alle aliquote per la sua quota di possesso pagava 38 euro di IMU (cod tributo 3918) e 12 euro di TASI (cod tributo 3961). A Giugno 2020 il contribuente pagherà 50 euro di IMU (cioè la somma di 38 e 12) con codice tributo 3918**

**A Dicembre 2020 pagherà la quota in base alle nuove aliquote scelte dal comune di riferimento.**

Fino al 2019 il versamento era da effettuarsi in 2 rate uguali pari al 50% dell'importo (salvo conguaglio a saldo). Dal 2020 il calcolo è da effettuarsi in base al possesso mensile ovvero per semestre (comma 762) sempre considerando il conguaglio a saldo in caso di possibili variazioni di aliquote da parte del Comune.

**ES.** Nel 2019 per un contribuente che aveva venduto un immobile ad esempio a maggio, bisognava calcolare l'IMU e la TASI e la quota dovuta doveva pagata in 2 rate uguali entro il 16 giugno la prima ed entro il 16 Dicembre la seconda.

Nel 2020 se un contribuente ha venduto l'immobile a Maggio dovrà versare tutto il dovuto entro il 16 Giugno.

- L'aliquota base IMU per le abitazioni principali di lusso è pari al 5 per mille (comma 748) e il Comune la può aumentare fino al 6 per mille o ridurre fino all'azzeramento
- L'aliquota base per le altre tipologie di immobili è pari all'8,6 per mille (7,6 IMU + 1 TASI), aliquota massima 10,6 per mille, oppure ridotta fino all'azzeramento (tranne il gruppo D dove c'è la quota statale). I Comuni che hanno in precedenza utilizzato la maggiorazione TASI dello 0,8 possono continuare ad applicarla per avere quindi un'aliquota IMU massima pari all'11,4 per mille (comma **755**).
- Resta confermata l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A2 alla A7).
- Per quanto riguarda le altre tipologie di immobili, quelli che prima erano esenti IMU (rurali strumentali e beni merce) sono soggetti IMU con le stesse aliquote base TASI ovvero:
  - Fabbricati rurali strumentali (comma 750): aliquota base 1 per mille, aliquota massima 1 per mille, oppure ridotta fino all'azzeramento
  - Beni merce (comma 751) e solo fino al 2021: aliquota base 1 per mille, aliquota massima 2,5 per mille, oppure ridotta fino all'azzeramento.
  - Terreni agricoli (comma 752): aliquota base 7,6 per mille, aliquota massima 10,6 per mille, oppure ridotta fino all'azzeramento. I terreni incolti sono espressamente citati ed equiparati ai terreni agricoli (comma 746).
  - Immobili ad uso produttivo - gruppo catastale D (comma 753): aliquota base 8,6 per mille (7,6 per mille è riservata allo stato) aliquota massima 10,6 per mille, aliquota minima 7,6 per mille.

**Sono state in gran parte riconfermate le tipologie di abitazioni assimilabili ad abitazione principale con una eccezione importante che riguarda i pensionati AIRE che adesso non beneficiano più dell'esenzione per l'abitazione posseduta in Italia.**

Per quanto riguarda la determinazione dell'imposta il calcolo è mensile (comma 761).

Per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all'acquirente:

- mese di 28 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
- mese di 29 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
- mese di 30 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
- mese di 31 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;

La Direzione Nazionale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.